COMUNE DI GENAZZANO



--- PROVINCIA DI ROMA ---

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI

NEL CENTRO STORICO E NEL CENTRO URBANO

Articolo 1

Le indicazioni previste dal presente Regolamento si riferiscono al Centro Storico e agli immobili presenti nel Centro Urbano.

Articolo 2

Tutti gli immobili, composti da più unità abitative che già possiedono un impianto centralizzato per la ricezione dei tradizionali programmi tv oppure che installano impianti centralizzati per la ricezione dei tradizionali programmi tv, si avvalgono di norma di antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari.

Articolo 3

L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico delle città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

Articolo 4

Sono vietate installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie.

Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto al prospetto principale del fabbricato.

Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque rispettando il profilo del tetto ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo).

Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con l'Ufficio Tecnico-Settore Urbanistica, le soluzioni più adeguate.

Articolo 5

E' vietata, a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche, l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico, artistico, nonché in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica, con particolare riguardo alle zone panoramiche.

Articolo 6

Nel caso di installazioni di antenne paraboliche non conformi alle presenti norme regolamentari, l'Ufficio Tecnico-Settore Urbanistica intima l'adeguamento, procedendo, in caso di inerzia, alla rimozione delle stesse e rivalendosi sul proprietario per le eventuali spese sostenute.

L'installazione è soggetta ad autorizzazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico- Settore Urbanistica previa domanda con allegata documentazione fotografica d'insieme del prospetto del fabbricato e la descrizione dell'antenna nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi artt. 7-8-9.

Articolo 7

Le antenne paraboliche, in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale, devono avere di norma le seguenti dimensioni massime:

120 cm di diametro per impianto collettivo;

85 cm di diametro per impianto singolo.

Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell'antenna parabolica potranno essere valutate con l'Ufficio Tecnico-Settore Urbanistica.

Articolo 8

Le antenne paraboliche devono possibilmente presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del manto di copertura o della facciata contro la quale vengano installate.

Articolo 9

Sul disco dell'antenna parabolica, a garanzia ed affidabilità del prodotto, è autorizzata, con una dimensione non superiore ad un decimo della superfice complessiva dell'antenna, la presenza del logo del costruttore e/o dell'importatore della stessa.

Articolo 10

Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti da personale specializzato ed in conformità con quanto previsto dalle norme della legge 626

Articolo 11

Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disiplinano la tutela dei beni di valore artistico e i procedimenti edilizi.

Sarà cura dell'Uffico Tecnico-Settore Urbanistica segnalare tutti quei casi in cui si arrechi pregiudizio all'estetica del fabbricato ed intimare ai rispettivi proprietari il rispetto delle presenti norme.

Articolo 12

Ai fini del censimento delle antenne paraboliche installate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, i proprietari hanno 90 giorni di tempo per depositare la documentazione di cui agli artt. 6-7-8-9.

Trascorsi ulteriori 90 giorni, l'Uffico Tecnico-Settore Urbanistica procede, nel caso di installazioni non conformi alle presenti norme regolamentari e che riguardino il Centro Storico, intimarne l'adeguamento, procedendo in caso di inerzia.